



Comune di Arienzo
Provincia di Caserta
Piazza Sant'Agostino, 4 - 81021
Tel.0823 805987- Fax 0823804619
C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 10 DEL 22.09.2020

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione.

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventidue* del mese di *settembre* alle ore *13,30* il Dr. Stefano Italiano, nella qualità di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Arienzo (CE), nominato giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2020 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, ha adottato con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il proprio Decreto n. 1 adottato in data 28.07.2020, con il quale si è disposta la proroga, con effetto immediato, degli incarichi dei responsabili dei servizi precedentemente individuati, abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che con la legge n. 77/2020 di conversione del decreto rilancio n. 34/2020 è stato disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27" e che, pertanto, in seguito a tale disposizione si intende automaticamente autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore II – Finanziario – Servizio Personale agli atti del fascicolo della presente Deliberazione;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, reso con Verbale del 22.09.2020, assunto al protocollo dell'Ente con n. 8106 del 22.09.2020, in atti, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2. Di approvare** la proposta di deliberazione recante "*Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione*", sottoscritta dal responsabile del Settore II - Finanziario Dr Vito Fusco, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. Di conferire** al conseguente deliberato, immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del TUEL vigente, stante l'urgenza di provvedere.

Arienza, lì 22.09.2020

Il Commissario Straordinario

Dott. Stefano Italiano



COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta

SETTORE II

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - FINANZIARIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Visto il D.lgs. n. 198/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Preso atto che con la legge n. 77/2020 di conversione del decreto rilancio n. 34/2020 è stato disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27" e che, pertanto, in seguito a

tale disposizione si intende automaticamente autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2020 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e la contestuale nomina del Dr. Stefano Italiano quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Arienzo (CE), con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto il Decreto n. 1 adottato dal Commissario Straordinario in data 28.07.2020, con il quale si è disposta la proroga, con effetto immediato, degli incarichi dei responsabili dei servizi precedentemente individuati, abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24.05.2019 recante “Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 – Rimodulazione della dotazione organica ai sensi degli artt. 6 r 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12.11.2019 recante “Modifica dotazione organica del Comune di Arienzo. Accorpamento del Settore LL.PP. – Ambiente – Ecologia con il Settore Urbanistica in un unico Settore Tecnico”;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 26.11.2019 recante “Integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021”;

Premesso che:

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali devono provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e ss.mm.ii. recita testualmente: “*Art. 39 – Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle Amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ... omissis ...*”;
- l'art. 19 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Dato atto che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto una nuova disciplina in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, in base alla quale le amministrazioni pubbliche:

- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle

attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 6ter;

- nella predisposizione del suddetto piano, curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente in materia;
- in tale ambito indicano, altresì, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- qualora siano individuate eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'art. 33 dello stesso D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 16 della L. 12 novembre 2011 n. 183, che ha modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali e che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del personale in servizio, da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

Rilevato che:

- la disposizione citata, che modifica l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, obbliga le PA ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e a darne immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
- È stata effettuata la ricognizione prescritta dall'art. 16 della legge di stabilità per il 2012, innanzi richiamata e che, per quanto attestato, non risultano dipendenti in posizione soprannumeraria né dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedura per la dichiarazione di esuberanti;
- Con l'entrata in vigore degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001, come modificati dal D.Lgs. 75/2017, sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del Piano dei fabbisogni di personale delle PA:
 1. La dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, bensì il prodotto del piano dei fabbisogni, a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente. Essa deve intendersi come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo presente che restano sempre efficaci tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di determinazione dei budget assunzionali;
 2. Il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando le rigidità del passato;
 3. In attuazione della disciplina sopra menzionata, il Ministero per la PA con DPCM 8.05.2018 pubblicato sulla GU n. 173/2018, ha adottato le "Linee di indirizzo per la

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 6ter del D.Lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017, da cui si rileva che il PTFP si sviluppa, come previsto dal citato art. 6, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente, con la conseguenza che, di anno in anno, può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

Richiamate, pertanto, le suddette linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche Amministrazioni, che testualmente recitano: *“Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.... La nuova visione, introdotta dal Decreto legislativo 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la*

“dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l’amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l’applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l’articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)..... Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.... La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo....”;

Considerato che:

- è in fase di definizione il bilancio di previsione 2020/2022 e che, in tale ambito, si ravvisa la necessità, in base alle linee di indirizzo sopra richiamate, di adottare il programma triennale del fabbisogno di personale di cui al predetto DPCM 8.05.2018 e di procedere:
 1. all’adozione del piano programmatico delle assunzioni per il triennio 2020/2022, che individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento, strettamente necessarie a far fronte a precise ed inderogabili esigenze di servizio rappresentate dalle strutture

organizzative apicali;

2. alla verifica della consistenza della vigente dotazione organica, tenendo conto del fabbisogno di personale previsto per il prossimo triennio, dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative;
- occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
 - l'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha fissato nuove regole in merito al pareggio di bilancio e al suo equilibrio, ed in particolare:
 1. i commi da 819 a 830, concernenti il superamento, a decorrere dall'anno 2019, delle norme sul pareggio di bilancio, introdotte dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
 2. il comma 821, in base al quale gli Enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, da desumere, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011;
 - la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3 del 14.02.2019 ha chiarito, in proposito, che le limitazioni in materia di spesa di personale previste per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica non decadono ma si traslano sul mancato rispetto dell'equilibrio di competenza a consuntivo;
 - il limite di contenimento della spesa del personale è determinato in base all'art. 1 co. 557 della L. 296/2006;
 - l'art. 33 del d.l. 34/2019 (cd. Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, introduce una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Preso atto:

- dell'entrata in vigore del DPCM 17.03.2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (pubblicato sulla GU n. 108 del 27.04.2020), emanato in attuazione dell'art. 33 co. 2 del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, ed il cui contenuto è stato definito nel corso della riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, che ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti e capacità assunzionali. Tale decreto è finalizzato ad individuare dei valori soglia per ciascun Comune, differenziati per fascia demografica, relativi al rapporto tra la spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, e ad indicare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- che per i Comuni rientranti nella fascia **da 5.000 a 9.999 abitanti**, quale il Comune di Arienzo, è stato fissato un valore soglia del **26,90 %** come dalla tabella 1 di cui all'art. 4 co. 1 del predetto decreto;
- che, ai fini del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto 2019 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si indicano

di seguito gli importi necessari all'individuazione di detto rapporto:

RAPPORTO di cui al DM attuativo dell'art. 33 del decreto crescita (DL n. 34/2019) = A/B-C

A - SPESA PERSONALE DA RENDICONTO ASSESTATO 2019	€ 904.570,18
ENTRATE TIT. I, II e III Rendiconto 2017	€ 4.079.728,62
ENTRATE TIT. I, II e III Rendiconto 2018	€ 4.276.128,55
ENTRATE TIT. I, II e III Rendiconto 2018	€ 5.051.620,51
B - MEDIA ENTRATE TIT. I, II e III Rendiconto 2017-2018-2019	€ 4.469.159,23
C - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31.12.2019	€ 5.114.764,46
D- CALCOLO B-C	- € 645.605,23

- Che il rapporto tra la spesa complessiva di personale desunta dal rendiconto 2019 assestato di questo Ente e la media delle entrate correnti dei Titoli I, II e III degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE assume un valore negativo;
- Che, dunque, non è ipotizzabile prevedere ulteriori assunzioni nel triennio 2020/2022, rispetto a quelle già programmate ed effettuate nel corso dell'anno 2020 in conformità delle deliberazioni di G.C. n. 58, 97 e 103 tutte assunte nel 2019, inerenti l'aggiornamento del Programma Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e la modifica della dotazione organica e delle assunzioni già programmate in relazione alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Campania ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione del corso-concorso RIPAM per l'assunzione di personale nella Regione Campania, in forza della quale l'Ente ha richiesto, ai fini della successiva l'assunzione, n. 3 (tre) unità di personale aventi profilo e categoria di seguito indicati, che entreranno nell'organico dell'Ente verosimilmente nell'anno 2021, all'esito della conclusione della predetta procedura concorsuale, che a tutt'oggi è ancora in corso:
 - N. 1 dipendente di Cat. C/1 a tempo pieno ed indeterminato da segnare al Settore IV - Polizia municipale;
 - N. 1 dipendente di Cat. D/1 a tempo pieno ed indeterminato da segnare al Settore II - Amministrativo,
 - N. 1 dipendente di Cat. D/1 a tempo pieno ed indeterminato da segnare al Settore III - Tecnico
- che occorre procedere a redigere la programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 nel rispetto delle nuove disposizioni innanzi indicate e predisponendo una dotazione organica compatibile con le necessità burocratiche del Comune, anche con riguardo alla mancanza di determinate figure professionali indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle attività burocratiche;

Rilevato:

- per quanto compatibile con i limiti di spesa sia per assunzioni a tempo indeterminato, sia per quelle a tempo determinato, che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, le PA assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- che all'art. 9 co. 28 del d.l. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 4 co. 102 della L. 183/2011 e dall'art. 11 co. 4bis del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 le PA possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50% ovvero del 100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che la Sez. Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 1/2017, successivamente ribadita con la n. 15/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto (al quale devono conformarsi tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, co. 4, del d.l. 174/2010, convertito in L. 213/2012): *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9 co. 28 del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009 né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria, per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36 co. 2 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;
- che l'art. 16 co. 1quater, del d.l. 113/2016, convertito dalla L. 160/2016, ha stabilito l'esplicita esclusione dal tetto della spesa per il lavoro flessibile degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1, D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nell'anno 2019 sono intervenute le seguenti cessazioni:

Anno 2019:

- 1 D3 a tempo indeterminato, responsabile del settore lavori pubblici a decorrere dall'1/10/2019;
- 1 C1 a tempo indeterminato, agente di polizia municipale a decorrere dall'1/9/2019;
- 1 D1 a tempo indeterminato, responsabile del settore urbanistica, cessazione avvenuta con decorrenza dal 09/11/2019;

Dato atto che nel triennio 2020/2022 la situazione delle cessazioni verificatesi e previste è la seguente:

Anno 2020:

- 1 C1 a tempo indeterminato, agente di polizia municipale: cessazione avvenuta con decorrenza dall'1/1/2020;
- 1 D1 a tempo indeterminato, responsabile del settore finanziario cessazione avvenuta con decorrenza dall'1/2/2020;
- 1 D1 a tempo indeterminato, istruttore direttivo amministrativo, cessazione avvenuta con decorrenza dal 10/6/2020;

Anno 2021:

- Nessuna cessazione prevista

Anno 2022:

- Nessuna cessazione prevista

Dato atto, altresì, che nel triennio 2020-2022 sono previste le seguenti assunzioni:

Anno 2020:

- copertura di 1 posto di Responsabile del Settore Tecnico (Cat D), a tempo pieno, mediante l'indizione di una procedura ex art 110 comma 1 TUEL, salvo diversa futura determinazione dell'Amministrazione Comunale;
- copertura di 1 posto di Responsabile del Settore Finanziario (Cat D), con part time al 50%, mediante l'indizione di una procedura ex art 110 comma 1 TUEL, salvo diversa futura determinazione dell'Amministrazione Comunale;

Anno 2021:

- copertura di n. 1 posto di Cat. C/1 a tempo indeterminato di agente di polizia municipale mediante concorso pubblico RIPAM;
- copertura di 1 posto D1 a tempo indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo mediante concorso pubblico RIPAM;
- copertura di 1 posto D1 a tempo indeterminato di Responsabile del Settore Tecnico mediante concorso pubblico RIPAM;

Anno 2022:

- Nessuna assunzione

Evidenziato che l'art 9, comma 28, del DL 78/2010, come modificato per effetto della L. 160/2016 di conversione del DL 113/2016, esclude la spesa per gli incarichi ex art 110, comma 1, TUEL dal limite posto dalla medesima disposizione alla spesa per lavoro flessibile;

Verificato che l'Ente:

- ✓ ha rispettato nell'anno 2019 il vincolo in materia di pareggio di bilancio (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- ✓ ha rispettato nell'anno 2019 il tetto in materia di spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della legge 296/2006);
- ✓ ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, ex art 48, comma 1, del DLgs n. 198/2006 e art 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, con deliberazione n. 8 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta in data 22.09.2020;
- ✓ ha attivato la piattaforma per la certificazione dei crediti ex art 27 del DL n. 66/2014;
- ✓ non ha dichiarato il dissesto finanziario;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato

al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della L. 448/2001 con verbale del 22.09.2020, acquisito al protocollo dell'Ente con 8106 del 22.09.2020 in merito al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022;

Richiamata la dotazione organica del Comune di Arienzo, come determinata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto di confermare la rideterminazione della dotazione organica espressa in termini finanziari approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.03.2019;

Richiamato il CCNL del 21 Maggio 2018 del comparto funzioni locali e dato atto della non rilevanza degli aumenti contrattuali ivi previsti ai fini del rispetto dei vincoli di spesa come statuiti dalla normativa vigente;

Evidenziato che il nuovo CCNL 21 maggio 2018 non inserisce la programmazione del fabbisogno del personale tra le materie oggetto di informazione o di confronto, con la conseguenza che non vi sono specifiche relazioni sindacali da rispettare prima dell'adozione del piano del fabbisogno di personale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1. DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Arienzo per il triennio 2020/2022 e relativo piano occupazionale, in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che indica le assunzioni previste in relazione alle esigenze di personale da assumere a tempo indeterminato e a tempo determinato, al fine di poter meglio fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari settori, secondo le priorità dettate dall'Amministrazione; le cui risultanze sono di seguito indicate:

Assunzioni anno 2020:

- copertura di n. 1 posto di Responsabile del Settore Tecnico (Cat D), a tempo pieno, mediante l'indizione di una procedura ex art 110 comma 1 TUEL, salvo diversa futura determinazione dell'Amministrazione Comunale;
- copertura di n. 1 posto di Responsabile del Settore Finanziario (Cat D), con part time al 50%, mediante l'indizione di una procedura ex art 110 comma 1 TUEL, salvo diversa futura determinazione dell'Amministrazione Comunale;

Assunzioni anno 2021:

- copertura di n. 1 posto di Cat. C/1 a tempo indeterminato di agente di polizia municipale mediante concorso pubblico RIPAM;
- copertura di 1 posto D1 a tempo indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo mediante concorso pubblico RIPAM;
- copertura di 1 posto D1 a tempo indeterminato di Responsabile del Settore Tecnico mediante concorso pubblico RIPAM;

Assunzioni anno 2022:

- Non si prevedono assunzioni al momento;

2. DI CONFERMARE la rideterminazione della dotazione organica del Comune di Arienzo espressa in termini finanziari approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 19.03.2019;

3. DI DARE ATTO che la dotazione organica finanziaria teorica è stata tratta dall'ultima dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 23.04.2015;

4. DI DARE ATTO che i dati relativi alla spesa del personale sono riportati nell'Allegato A a firma del Responsabile del procedimento Maria Grazia Nuzzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale indica:

- a la spesa teorica per i fabbisogni di personale a tempo determinato per l'anno 2020, destinata alle assunzioni di personale per esigenze temporanee;
- b la spesa per i fabbisogni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2020;
- c la variazione della spesa per i fabbisogni di personale per l'anno 2021 a seguito delle n. 3 assunzioni programmate, nel rispetto del limite di contenimento della spesa imposto dal comma 557quater dell'art. 1 della L. 296/2006 e destinata alla copertura dei posti programmati con il presente provvedimento e con i precedenti analoghi provvedimenti;
- d che il valore del rapporto tra spesa del personale da rendiconto 2019 assestato e media dei Titoli I, II e II delle Entrate del triennio 2017-2019 al netto del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, di cui al DM attuativo dell'art. 33 del decreto crescita (D.L. n. 34/2019), ha segno negativo, pertanto non è ipotizzabile effettuare ulteriori assunzioni rispetto a quelle programmate con le precedenti deliberazioni di G.C. assunte nell'anno 2019 ed inerenti la programmazione triennale del fabbisogno 2019/2021;

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria né dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esuberanti;

6. DI DARE ATTO che il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale potrà essere rivisto, qualora dovessero verificarsi esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento organizzativo, funzionale o finanziario, relativamente al triennio in considerazione;

7.DI RISERVARSI il ricorso all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di forme di lavoro flessibile per la temporanea copertura di posti vacanti per assenze a vario titolo del personale di ruolo o per esigenze straordinarie di servizio;

8.DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento Maria Grazia Nuzzo del Settore II – Personale, di predisporre gli atti necessari all'attuazione del piano occupazionale per l'anno 2020;

9.DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà costituire parte integrante e sostanziale del DUP 2020/2022 di imminente approvazione;

10.DI TRASMETTERE il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6ter co. 5 del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

11.DI TRASMETTERE, altresì, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS. Territoriali maggiormente rappresentate, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21.05.2018;

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – nell'ambito degli "Obblighi di Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale", nonché il suo invio alla RGS mediante il modulo denominato "Piano dei Fabbisogni" in ambito SICO;

13. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con apposita, separata ed unanime votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Arienzo
Provincia di Caserta
Piazza Sant'Agostino, 4 - 81021
Tel.0823 805987- Fax 0823804619
C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..

Arienzo, lì 21.09.2020

Il Responsabile del Settore II – Finanziario – Servizio Personale

Dott. Vito Fusco

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..

Arienzo, lì 21.09.2020

Il Responsabile del Settore II - Finanziario

Dott. Vito Fusco



Comune di Arienzo
Provincia di Caserta
Piazza Sant'Agostino, 4 - 81021
Tel.0823 805987- Fax 0823804619
C . F . 8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Commissario Straordinario

Dott. Stefano ITALIANO

Il Segretario comunale

Dott.ssa Emanuela CRISCI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. Nr. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio online a partire dal giorno _____ ed è rimasta in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Arienzo, lì _____

Il responsabile della pubblicazione

Alessandro Zimbardi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ° Per decorrenza dei termini, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data _____
- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Arienzo, lì _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Emanuela CRISCI